

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4080

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI PIETRO, BARBATO

Modifica all'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente la disciplina delle concessioni e delle licenze in materia di giochi e scommesse

Presentata il 15 febbraio 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 17 novembre 2010 la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ha approvato, all'unanimità, una relazione sui profili del riciclaggio connessi al gioco lecito e illecito (Doc. XXIII, n. 3). Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge 4 agosto 2008, n. 132, tale relazione è stata comunicata alla Presidenza della Camera dei deputati e alla Presidenza del Senato della Repubblica, con lettera di trasmissione in cui è segnalato che nel corso della discussione in Commissione è emersa una forte preoccupazione per il crescente ricorso, in particolare da parte dei giovani e delle categorie sociali più deboli, al gioco lecito e illecito ed è stata pertanto condivisa l'esi-

genza di formulare delle proposte normative con le quali contrastare un fenomeno che desta grande allarme sociale, anche per la crescente presenza della criminalità organizzata.

La relazione ha chiaramente evidenziato come il settore del gioco costituisca il punto di incontro di plurime e gravi distorsioni dell'assetto socio-economico quali, in particolare, l'esposizione dei redditi degli italiani a rischio di erosione; l'interesse del crimine organizzato; la vocazione « truffaldina » di taluni concessionari che operano, sovente, in regime di quasi monopolio; il germe di altri fenomeni criminali come usura, estorsione e riciclaggio; la sottrazione di ingenti risorse destinate all'erario. Peraltro, nei periodi di crisi economica si evidenzia ancora più

tale fenomeno degenerativo in quanto, nell'impossibilità di un aumento della tassazione, si accentua il ricorso a incentivazioni della « malattia del gioco », un meccanismo che quanto più cresce tanto più è destinato a favorire forme occulte di prelievo dalle tasche dei cittadini, mascherando tale prelievo con le ammiccanti definizioni di gioco, divertimento e intrattenimento.

Al netto dei peculiari aspetti rilevati — concernenti i profili segnatamente riferiti all'ambito criminale, socio-economico e tributario — la Commissione parlamentare ha individuato un possibile, ancorché auspicabile, intervento normativo derivante dall'analisi dell'elaborazione giurisprudenziale relativa alla disciplina delle concessioni e delle licenze in materia di giochi e scommesse, allorquando tale attività sia esercitata da agenzie che sul territorio italiano si limitano a raccogliere le scommesse e a convogliarle telematicamente a società straniera. La disamina degli approcci interpretativi dei giudici di merito, del giudice di legittimità e della Corte di giustizia dell'Unione europea si è rivelata indispensabile, poiché è emerso in questo settore un contrasto fra l'ordinamento interno, secondo il quale, ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, (TULPS), è necessaria la licenza, e i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi previsti, rispettivamente, agli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Alla luce dell'ampia discussione svolta è stata ritenuta opportuna — in seno alla Commissione parlamentare — l'elaborazione di una proposta normativa di modifica, in sede legislativa, della materia, al

fine di armonizzare la norma di riferimento del TULPS con i principi dell'Unione europea. Si impone, pertanto, un'integrazione dell'articolo 88 del TULPS che tenga conto delle pronunce interpretative della Corte di giustizia dell'Unione europea, fatte proprie dalla Corte di cassazione. La presente proposta di legge, riconosciuta alle società estere di capitale azionario anonimo, costituite legittimamente secondo le prescrizioni degli altri Stati membri dell'Unione europea, la facoltà di organizzare e di gestire le scommesse sul territorio italiano, subordina, tuttavia, per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, il rilascio della licenza di polizia di cui al comma 1 del citato articolo 88 ai necessari controlli sulla persona degli amministratori, nonché ad accurati controlli dei bilanci di esercizio e delle rendicontazioni contabili delle società, accompagnati da apposite relazioni di certificazione sui bilanci della società redatte da primarie società di revisione contabile, al fine di scoraggiare e di prevenire pericoli di riciclaggio. Inoltre, il venire meno delle condizioni che avevano consentito il rilascio della licenza comporterebbe la revoca della licenza stessa.

La modifica normativa proposta appare opportuna, anche perché risulta evidente il contrasto stridente tra le esigenze di difesa dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica (necessità dei controlli prodromici al rilascio delle concessioni), cui certamente non è estranea la tutela del risparmio delle famiglie italiane, e il massiccio ricorso dello Stato al settore del gioco, attraverso il quale persegue l'obiettivo di incrementare il gettito fiscale.

Per tali motivi si auspica un celere e favorevole *iter* di esame della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Modifica all'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di concessioni e licenze per le attività di giochi e scommesse).

1. All'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *1-bis.* La licenza può essere altresì concessa ai soggetti di cui al comma 1 che gestiscono, per conto di terzi, con qualunque mezzo, anche telematico, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. La disposizione del presente comma si applica anche agli intermediari di società anonime con sede ubicata all'estero.

1-ter. L'intermediario operante sul territorio nazionale produce all'organo di pubblica sicurezza la documentazione idonea, la cui individuazione è rimessa a un regolamento da emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia.

1-quater. La disposizione del comma *1-bis* si applica altresì alle società con sede all'estero operanti sul territorio italiano senza intermediari ».

ART. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione dei commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotti dall'articolo 1 della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

